



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il controllo dei bilanci

2015/0009(COD)

14.4.2015

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013
(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

Relatore per parere: Michael Theurer

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il parere della commissione CONT verte su tematiche relative alla sana gestione finanziaria, in particolare sull'articolo 14 della proposta di regolamento: revisione contabile della Corte dei conti.

La Corte dei conti dovrebbe avere il diritto di svolgere revisioni contabili delle attività effettuate a norma del regolamento in questione, dal momento che si tratta di *attività inerenti alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione ai sensi dell'articolo 287 TFUE*. È importante evidenziare in particolare che:

1. il FEIS è definito un meccanismo di garanzia chiaramente identificabile e trasparente e che la garanzia è alimentata per lo più dal bilancio dell'Unione;
2. i membri del comitato per gli investimenti sono designati su proposta della Commissione;
3. la Commissione sarà rappresentata dal comitato direttivo del FEIS;
4. la Commissione è membro del consiglio di amministrazione della BEI ed è consultata prima che la BEI approvi ogni singola operazione di finanziamento e di investimento;
5. il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) si avvarrà in parte dei servizi di consulenza esistenti della Commissione;
6. le risorse del fondo di garanzia saranno gestite dalla Commissione;
7. la Commissione e la BEI promuovono, con l'ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 4

Testo della Commissione

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni,

Emendamento

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e della Corte dei conti europea,

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il 12 marzo 2015 la Corte dei conti ha approvato il suo parere n. 4/2015 a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013, in cui illustra le proprie osservazioni riguardanti la proposta della Commissione e avanza suggerimenti per migliorare il regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'opportunità di un investimento dovrebbe essere valutata altresì in funzione della sua capacità di spingere gli investitori privati verso il finanziamento a lungo termine dell'economia, tenendo presente che attualmente una quota consistente del risparmio privato europeo (circa 16 000 miliardi di EUR) è investita principalmente sul breve periodo, spesso al di fuori dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo economico, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi *politici* dell'Unione.

Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo economico, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi *della strategia Europa 2020*. *A tale proposito, il sostegno del FEIS alle reti di infrastrutture dovrebbe contribuire agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013 per il settore dei trasporti, del regolamento (UE) n. 347/2013 per le reti energetiche e del regolamento (UE) n. 283/2014 per le infrastrutture di telecomunicazione. Sarebbe opportuno rivolgere un'attenzione particolare a progetti che presentano sinergie tra i settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.*

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, *anche* nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un rapporto fra rischio e rendimento più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, *in particolare* nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al Fondo di garanzia dovrebbero essere versati contributi per un importo-obiettivo di 200 milioni di EUR nel 2016, 300 milioni di EUR nel 2017, 1 miliardo di EUR nel 2018 e 2 miliardi di EUR in 2019, contributi che saranno autorizzati gradualmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, tenendo conto dell'uso efficace della garanzia dell'UE e della valutazione del valore aggiunto delle operazioni realizzate a titolo del FEIS rispetto alle operazioni ordinarie della BEI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Le modalità di attuazione e di controllo del FEIS come pure l'impegno formale degli Stati membri avranno un ruolo decisivo per il suo successo e sarà necessario, in particolare, assicurare che i progetti migliori siano selezionati sulla base di criteri obiettivi, a prescindere dalla loro nazionalità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS ***in base alle regole e procedure proprie della BEI***, comprese adeguate misure di controllo e misure di

(24) È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS ***a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}***, comprese

contrasto dell'evasione fiscale, e in base alle applicabili norme e procedure relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, **compreso l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti.**

adeguate misure di controllo e misure di contrasto dell'evasione fiscale, e in base alle applicabili norme e procedure relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti. **È quindi opportuno verificare al più presto che le nuove politiche di trasparenza recentemente adottate dalla BEI non siano state in alcun modo affievolite.**

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Motivazione

Si spiega da sé.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) A cadenza periodica la BEI **dovrebbe** valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto **e** all'analisi della sostenibilità.

Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI **e il comitato per gli investimenti dovrebbero** valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne **il valore aggiunto rispetto alle attuali attività finanziate dall'Unione, la** pertinenza, le prestazioni e **l'impatto** e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto **pubblico, di sana gestione finanziaria e di trasparenza, nonché** all'analisi della sostenibilità **economica, ambientale e sociale.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espletano tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione.

Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di finanziamento che si espletano tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica agli investimenti nell'Unione. ***L'EIAH dovrebbe collaborare con gli organismi consultivi esistenti cui partecipano la BEI, la Commissione e gli Stati membri, quali ad esempio il Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privati (EPEC) e la Piattaforma di consulenza tecnica sugli strumenti finanziari (FI-TAP) per il FEIS. L'EIAH dovrebbe permettere agli Stati membri e alle regioni dell'Unione di beneficiare di consulenza gratuita in modo da garantire un accesso equo al finanziamento del FEIS.***

Motivazione

Idea tratta dal parere n. 4/2015 della Corte dei conti sul FEIS (punti 29, 30 e 31).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia esposto a passività

potenziali al di là dei fondi impegnati, dovrebbe essere prevista un'immunità generale e la rinuncia a pretese giuridiche da parte dei beneficiari del FEIS.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Data la *natura della rispettiva costituzione, né* la garanzia dell'UE alla BEI *né* il Fondo di garanzia *sono "strumenti finanziari" ai sensi* del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento

(30) Data la *loro assimilabilità agli strumenti finanziari dell'Unione*, la garanzia dell'UE alla BEI *e* il Fondo di garanzia *dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà di cui all'articolo 140* del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ *e, se del caso, essere conformi al suo articolo 139.*

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso

Emendamento

(31) Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti potenzialmente sostenibili sul piano economico che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso

gli investitori privati non sono al corrente dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento. Contando sull'ausilio degli Stati membri, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di **una riserva** trasparente di progetti di investimento nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. **Questa riserva** di progetti dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili sui quali fondare le decisioni d'investimento.

gli investitori privati non sono al corrente dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento. Contando sull'ausilio degli Stati membri, la Commissione e la BEI dovrebbero promuovere la costituzione di **un elenco** trasparente di progetti di investimento nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere finanziati. **Questo "elenco di progetti"** dovrebbe assicurare la divulgazione pubblica, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori possano disporre di dati attendibili sui quali fondare le decisioni d'investimento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere **riserve** di progetti per i progetti di rilevanza nazionale. Le informazioni preparate dalla Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link **alle** corrispondenti **riserve** di progetti **costituite** sul piano nazionale.

Emendamento

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati sul piano nazionale per costituire e promuovere **elenchi** di progetti per i progetti di rilevanza nazionale. Le informazioni preparate dalla Commissione e dalla BEI dovrebbero riportare i link **ai** corrispondenti **elenchi** di progetti **elaborati** sul piano nazionale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Benché la BEI possa servirsi **della riserva** di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, **detta riserva** dovrebbe servire

Emendamento

(33) Benché la BEI possa servirsi **dell'elenco** di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, **detto elenco** dovrebbe servire

l'obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l'Unione, ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di progetti inclusi ***nella riserva*** e l'investimento negli stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell'elenco e accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe comunque godere del potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti nell'elenco.

l'obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l'Unione, ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il finanziamento di progetti inclusi ***nell'elenco*** e l'investimento negli stessi, ma non dovrebbe esistere alcun automatismo tra inserimento nell'elenco e accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe comunque godere del potere discrezionale di selezionare e sostenere progetti non inseriti nell'elenco.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini ***europei***, la BEI ***dovrebbe*** riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti.

Emendamento

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini ***dell'Unione***, la BEI, ***il presidente del comitato direttivo e l'amministratore delegato del comitato per gli investimenti dovrebbero*** riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli effetti da esso prodotti, ***soprattutto per quanto riguarda il valore aggiunto delle operazioni realizzate nell'ambito del FEIS rispetto alle operazioni ordinarie della BEI.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Dal momento che il Fondo di garanzia sarà costituito mediante significativi storni di stanziamenti dal

bilancio dell'Unione, il Parlamento dovrebbe avere il diritto di convocare il Commissario al bilancio dell'Unione per controllare il modo in cui è impiegato tale bilancio, in particolare per quanto riguarda le prestazioni e i risultati della spesa.

Motivazione

Il Commissario al bilancio e la Corte dei conti hanno chiesto un cambiamento culturale rispetto alla modalità con cui le istituzioni dell'UE si occupano del bilancio dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda la necessità di riservare maggiore attenzione alla responsabilità nonché alle prestazioni e ai risultati della spesa. Risulta dunque importante che il Parlamento eserciti il proprio controllo su tali elementi e che chiami il Commissario a dare conto del suo operato. Il diritto di controllo dovrebbe riguardare unicamente il Commissario, così da salvaguardare l'indipendenza della governance del FEIS.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere gli investimenti nell'Unione e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese.

Emendamento

Mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere gli investimenti nell'Unione, ***tra cui progetti tra Stati membri e paesi terzi***, e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, ***conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "accordo sul FEIS", lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;***
- b) "istituti o banche di promozione nazionali", soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo pubblico o promozionali principalmente su base non commerciale;***
- c) "piattaforme d'investimento", società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali i soggetti incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere piattaforme nazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano più Stati membri interessati a grandi progetti in una determinata zona geografica o piattaforme tematiche, che possono riunire progetti di investimento in un dato settore;***
- d) "piccole e medie imprese (PMI)", le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE ^{1 bis} della Commissione;***
- e) "imprese a media capitalizzazione", soggetti giuridici che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI;***
- f) "beneficiari del FEIS", tutti i mutuatari di strumenti finanziari garantiti dall'UE, attuati dalla BEI nel quadro dell'accordo sul FEIS;***
- g) "capacità di rischio", l'assunzione da parte del FEIS di una parte limitata ex-ante del possibile rischio di credito associato al finanziamento di un determinato progetto di investimento mediante uno strumento***

finanziario gestito dalla BEI, in modo tale che il rischio di credito aggregato massimo in un portafoglio equivalga alla quota del portafoglio coperta dalla garanzia dell'Unione;

I bis Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le disposizioni che disciplinano l'istituzione del FEIS quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI in separazione contabile;

Emendamento

a) le disposizioni che disciplinano l'istituzione del FEIS quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI in separazione contabile, **per il quale la BEI e la Commissione sono soggette alla decisione di discarico annuale del Parlamento e del Consiglio a norma dell'articolo 319 TFUE e degli articoli 164, 165 e 166 del regolamento (UE, Euratom) n. 996/2012;**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le disposizioni relative al modo in cui la Commissione si assumerà la piena responsabilità dell'uso effettivo dei fondi dell'Unione gestiti dal FEIS, secondo quanto previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), e impedirà una frammentazione della responsabilità;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'assetto di governance del FEIS, a norma dell'articolo 3, fatto salvo lo statuto della BEI;

Emendamento

d) l'assetto di governance del FEIS, a norma dell'articolo 3, fatto salvo lo statuto della BEI, **compreso un massimale per suoi costi di gestione di quest'ultima, e riguardo alle responsabilità della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 TUE, all'articolo 317 TFUE e al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;**

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) le condizioni che disciplinano l'impiego della garanzia dell'UE, compresi gli specifici termini di tempo e gli indicatori essenziali di prestazione;

Emendamento

g) le condizioni che disciplinano l'impiego della garanzia dell'UE, compresi gli specifici termini di tempo e gli indicatori essenziali di prestazione **intesi a misurare i risultati degli obiettivi perseguiti dal FEIS di cui al presente regolamento, in termini di crescita e occupazione, incidenza sul mercato interno e promozione delle PMI; il comitato direttivo adegua se del caso le suddette condizioni;**

Motivazione

La valutazione dei risultati dovrebbe essere legata al conseguimento degli obiettivi politici del FEIS, come definito in particolare ai considerando da 9 a 14.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) le disposizioni volte a garantire che le PMI e le microimprese ottengano un accesso prioritario al sostegno del FEIS;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) le disposizioni *sui finanziamenti necessari per* il Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo comma;

h) le disposizioni *sulla forma giuridica, l'assetto operativo e il finanziamento del* Polo europeo di consulenza sugli investimenti, a norma del paragrafo 2, terzo comma;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) le disposizioni relative a un massimale incondizionato per le spese sostenute dalla BEI per conto del FEIS;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) le disposizioni intese a garantire la revisione contabile esterna, da parte della Corte dei conti, di tutti i progetti finanziati

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

L'accordo sul FEIS prevede che la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni sostenute dal FEIS sia corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'UE e, quindi, dei costi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni sostenute dal FEIS sia corrisposta ***fino a un massimale incondizionato*** previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'UE e, quindi, dei costi di cui al paragrafo 2, terzo comma, ***del presente articolo***, e all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Per i servizi aggiuntivi che presta rispetto all'attuale assistenza tecnica offerta dalla BEI, l'EIAH è cofinanziato dall'Unione con un importo massimo di 20 000 000 EUR l'anno per il periodo fino al 31 dicembre **2020**. Per gli anni successivi al 2020 il contributo finanziario dell'Unione dipende direttamente dalle disposizioni che saranno previste nei futuri quadri finanziari pluriennali.

Emendamento

Per i servizi aggiuntivi che presta rispetto all'attuale assistenza tecnica offerta dalla BEI, l'EIAH è cofinanziato dall'Unione con un importo massimo di 20 000 000 EUR l'anno per il periodo fino al 31 dicembre **2018**. ***Entro la fine del 2008 si procede a un riesame per valutare la riuscita e il valore aggiunto dell'EIAH prima di avviare il secondo periodo di finanziamento che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020***. Per gli anni successivi al 2020 il contributo finanziario dell'Unione dipende direttamente dalle disposizioni che saranno previste nei futuri quadri finanziari pluriennali.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'accordo sul FEIS prevede che **questo** sia guidato da un comitato direttivo, **che** ne decide l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri.

Emendamento

1. L'accordo sul FEIS prevede che **la Commissione e la BEI siano direttamente responsabili e tenute a rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio della gestione di tutti i fondi e delle garanzie amministrate dal FEIS. A tal fine, il FEIS è** guidato da un comitato direttivo **che, per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'Unione,** ne decide l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al sostegno e il profilo di rischio, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presidente partecipa almeno una volta l'anno, unitamente all'amministratore delegato del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 4, a un'audizione congiunta delle commissioni competenti del Parlamento europeo al fine di riferire sullo stato di avanzamento delle attività del FEIS.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il comitato direttivo decide per consenso.

Emendamento

Il comitato direttivo decide per consenso. ***Le sue decisioni sono pubblicamente accessibili.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'accordo sul FEIS prevede l'istituzione di un gruppo consultivo che può essere composto dai rappresentanti di tutte le banche, tra cui quelle di promozione nazionali, che partecipano ai progetti a livello nazionale e locale coperti dalla garanzia dell'UE a norma dell'articolo 4.

Il gruppo consultivo si riunisce una volta l'anno a Lussemburgo presso la sede della BEI, la quale ne organizza le riunioni. Tutte le altre comunicazioni e gli altri scambi tra i membri del gruppo consultivo avvengono per iscritto e sono pubblicati dopo un anno. Il gruppo consultivo può assistere con attività di ricerca il comitato direttivo, il comitato per gli investimenti e l'amministratore delegato, al fine di migliorare costantemente le operazioni del FEIS. Tutti i costi e le spese di viaggio inerenti al gruppo sono a carico dei soggetti che intendono esservi rappresentati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministratore delegato e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta congiunta della Commissione e

L'amministratore delegato e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta congiunta della Commissione e

della BEI, per un mandato di tre anni rinnovabile.

della BEI *e previa approvazione del Parlamento europeo*, per un mandato di tre anni rinnovabile *una sola volta*.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Dopo aver sentito il comitato direttivo e non appena ricevuta l'approvazione della BEI, la Commissione fornisce al Parlamento europeo una rosa di candidati per le posizioni di amministratore delegato e vice amministratore delegato.

La Commissione, non appena ricevuta l'approvazione della BEI, sottopone all'approvazione del Parlamento europeo la proposta di nomina dell'amministratore delegato e del vice amministratore delegato. Una volta approvata la proposta, il comitato direttivo nomina l'amministratore delegato e il vice amministratore delegato per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, responsabile dell'esame delle potenziali operazioni, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'UE ad operazioni conformi

L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti. ***Tale comitato è*** responsabile dell'esame delle potenziali operazioni, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'UE ad operazioni:

all'articolo 5, a prescindere dall'ubicazione geografica.

a) conformi all'articolo 5;

b) conformi agli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 1316/2013 e del regolamento (UE) n. 1315/2013 nonché dei programmi di lavoro annuali TEN-T;

c) aventi un comprovato valore aggiunto sul piano economico, sociale e della sostenibilità per quanto concerne la promozione dell'occupazione, delle competenze, dell'innovazione e della competitività nell'Unione, che non sarebbe stato possibile realizzare senza i fondi e gli strumenti dell'UE esistenti;

d) a prescindere dall'ubicazione geografica nell'Unione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Il comitato per gli investimenti è composto da *sei* esperti indipendenti e dall'amministratore delegato. Gli esperti ***indipendenti, che*** vantano una vasta ***e pertinente*** esperienza di mercato nel finanziamento di progetti, sono nominati dal comitato direttivo per un mandato di tre anni rinnovabile.

Emendamento

Il comitato per gli investimenti è composto da ***otto*** esperti indipendenti e dall'amministratore delegato. Gli esperti vantano una vasta esperienza di mercato ***nella strutturazione e*** nel finanziamento di progetti, ***nonché competenze macroeconomiche. I membri del comitato per gli investimenti*** sono nominati dal comitato direttivo per un mandato di tre anni rinnovabile, ***mediante una procedura di selezione aperta e trasparente.***

A tal fine, il comitato direttivo redige un elenco di almeno sedici esperti (otto uomini e otto donne) e lo presenta al Parlamento europeo. Dopo aver sentito tutti gli esperti che figurano in detto elenco, il Parlamento europeo adotta una decisione con la quale propone la nomina di otto di questi esperti al comitato

direttivo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I curricula vitae e le dichiarazioni d'interesse dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici, aggiornati di frequente e sottoposti a controlli di validità approfonditi da parte della Commissione e della BEI.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice.

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice. ***Le sue decisioni sono indipendenti, libere da indebite interferenze e accessibili pubblicamente.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

***Regole finanziarie del FEIS e dell'EIAH
Le regole finanziarie applicabili al FEIS e all'EIAH sono adottate dal comitato direttivo e non possono derogare dal***

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Nel quadro dei negoziati per l'accordo sul FEIS, prima della costituzione del FEIS o su richiesta formale del comitato direttivo, la Commissione può avere la facoltà di autorizzare, in casi debitamente giustificati, deroghe sotto forma di regole finanziarie transitorie mediante un atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE e all'articolo 17 del presente regolamento. Tali regole transitorie sono valide per un periodo massimo di tre anni o finché il Parlamento e il Consiglio non modificheranno il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 al fine di integrarvi i requisiti specifici del FEIS.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

L'Unione presta alla BEI una garanzia ("garanzia dell'UE") per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE è concessa a copertura degli strumenti di cui all'articolo 6 sotto forma di garanzia su richiesta.

Emendamento

1. L'Unione presta alla BEI una garanzia ("garanzia dell'UE") per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione contemplate dal presente regolamento. La garanzia dell'UE è ***prestata anche a istituti o banche di promozione nazionali in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché alle piattaforme d'investimento.*** La garanzia dell'UE è concessa a copertura degli strumenti ***ammissibili*** di cui all'articolo 6 ***del presente regolamento*** sotto forma di garanzia su richiesta.

2. ***Eventuali pretese giuridiche avanzate da beneficiari del FEIS nei confronti della Commissione si limitano alla garanzia dell'UE.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti **previsto all'articolo 3, paragrafo 5**, o per il finanziamento del FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

Emendamento

2. La garanzia dell'UE è concessa **solo** per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti o per il finanziamento del FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, **approvate dal comitato per gli investimenti**.

Le operazioni **di cui al primo comma** sono conformi alle politiche dell'Unione, **sono sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il profilo tecnico, apportano addizionalità, permettono di ottimizzare, ogniqualvolta possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato, sono complementari ai fondi o piani di aiuto dell'Unione esistenti, presentano un valore aggiunto europeo, contribuiscono a conseguire gli obiettivi di Europa 2020 e sono** funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sviluppo delle infrastrutture, compreso nel settore dei trasporti, specialmente **negli agglomerati industriali**, nel settore dell'energia, soprattutto in termini di

Emendamento

a) sviluppo delle infrastrutture, compreso nel settore dei trasporti, specialmente **per quanto concerne trasporti urbani puliti e progetti nell'ambito della rete**

interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

transeuropea di trasporto conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013, nel settore dell'energia, soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. In conformità all'articolo 17 del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle operazioni di finanziamento le spese da essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti salvi il secondo e il terzo comma, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le attività di finanziamento e di investimento condotte a norma del presente regolamento è coperta dal bilancio dell'Unione.

Emendamento

3. In conformità all'articolo 17 del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle operazioni di finanziamento le spese da essa sostenute in relazione al FEIS ***fino a un limite massimo incondizionato stabilito dall'accordo sul FEIS. Il rischio legato a spese non recuperabili della BEI è interamente a carico della BEI.*** Fatti salvi il secondo e il terzo comma, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le attività di finanziamento e di investimento condotte a norma del presente regolamento è coperta dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Entro un limite complessivo massimo pari all'1% degli obblighi totali di garanzia dell'UE in essere, la BEI può attivare la garanzia dell'UE a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), a copertura delle spese che, sebbene imputate ai beneficiari delle operazioni di finanziamento, non sono state recuperate.

Emendamento

Fino a un limite massimo incondizionato stabilito dall'accordo sul FEIS, la BEI può attivare la garanzia dell'UE a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), a copertura delle spese che, sebbene imputate ai beneficiari delle operazioni di finanziamento, non sono state recuperate.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Possono essere coperte dal bilancio dell'Unione le spese sostenute dalla BEI per erogare al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia dell'UE a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento

Possono essere coperte dal bilancio dell'Unione le spese sostenute dalla BEI per erogare al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia dell'UE a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. ***L'accordo sul FEIS stabilisce un limite massimo incondizionato per tali spese.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI investe con l'assistenza della garanzia dell'UE.

Emendamento

4. A condizione che siano soddisfatti tutti i pertinenti criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono ricorrere ai fondi strutturali e di investimento europei per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI investe con l'assistenza della garanzia dell'UE. ***In casi di questo tipo, quando alla gestione e al controllo di tali progetti ammissibili siano applicabili diversi quadri giuridici dell'Unione, prevalgono il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e le pertinenti norme in materia di finanziamento settoriale.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, **di norma** la BEI impiega la garanzia dell'UE a copertura **dei rischi sugli** strumenti **in base al** portafoglio.

Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, la BEI impiega la garanzia dell'UE **solo** a copertura **del rischio di credito degli** strumenti **ammissibili. Di norma la garanzia dell'UE viene utilizzata solo sulla base del** portafoglio **degli strumenti ammissibili utilizzati per finanziare i progetti approvati dal comitato per gli investimenti.**

Emendamento 49

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 16 000 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 2 500 000 000 EUR può essere assegnato al finanziamento del FEI da parte della BEI ai sensi del paragrafo 2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'UE nell'ambito della garanzia prestata alla BEI non supera l'ammontare della garanzia.

Emendamento

1. La garanzia dell'UE alla BEI ammonta a 16 000 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 2 500 000 000 EUR può essere assegnato al finanziamento del FEI da parte della BEI ai sensi del paragrafo 2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'UE nell'ambito della garanzia prestata alla BEI non supera l'ammontare della garanzia, **escludendo quindi passività potenziali per il bilancio dell'Unione. Non sono ammesse pretese giuridiche dei beneficiari finali nei confronti dell'Unione al di là di questa garanzia.**

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'amministratore delegato mette prontamente a disposizione del pubblico le

informazioni relative alle misure di rischio dei portafogli coperti dalla garanzia dell'UE, alla metodologia e ai dati in base ai quali si stabilisce il rischio di un particolare portafoglio di strumenti, e provvede ad aggiornarle periodicamente.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando la BEI attiva la garanzia dell'UE in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.

Emendamento

3. Quando la BEI attiva la garanzia dell'UE in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo. ***Tale pagamento si limita all'importo dei fondi non ancora attivati dalla BEI ricorrendo alla garanzia dell'UE. Ogni ulteriore perdita o rischio è sostenuto dagli altri contributori del portafoglio e dalle parti interessate dei progetti. L'Unione non si assume alcuna potenziale passività che superi la garanzia dell'UE.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'accordo sul FEIS comprende un'immunità generale per l'Unione e la rinuncia a pretese giuridiche da parte dei beneficiari del FEIS nei confronti della Commissione al di là della garanzia dell'UE;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) **pagamenti** provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

Emendamento

a) **contributi** provenienti dal bilancio generale dell'Unione;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Inizialmente l'importo obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). ***Se nel periodo di costituzione iniziale del Fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, anche le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), concorrono al raggiungimento dell'importo obiettivo per un importo massimo pari all'ammontare attivato della garanzia.***

Emendamento

Inizialmente l'importo obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a) ***ed è accompagnato dalle*** risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adeguare, di un massimo del 10%, l'importo obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'UE.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adeguare, di un massimo del 10%, il livello obiettivo previsto al paragrafo 5 affinché rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'UE. ***Laddove il pagamento del 50% degli obblighi di garanzia non***

fosse sufficiente, la Commissione propone un incremento della riserva di liquidità, indicando l'origine degli stanziamenti aggiuntivi e lasciando tuttavia la decisione definitiva al Parlamento e al Consiglio.

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 37.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. A partire dal 1° gennaio **2019**, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere **il livello** del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l'integrità.

Emendamento

8. A partire dal 1° gennaio **2018**, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere **le risorse** del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l'integrità. **La Commissione, se lo ritiene necessario, presenta raccomandazioni sull'adeguamento del livello della garanzia.**

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 37.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Le spese di bilancio connesse al FEIS e la responsabilità finanziaria dell'Unione non superano in alcun caso l'importo dell'impegno di bilancio

corrispondente, escludendo pertanto passività potenziali per il bilancio dell'Unione.

Motivazione

È opportuno specificare nel testo del regolamento sul FEIS che il bilancio dell'Unione non risponderà in alcun caso al di là dell'importo del contributo del bilancio alla garanzia istituita dal regolamento in esame.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione e la BEI promuovono, con l'ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. La riserva lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento

1. La Commissione e la BEI promuovono, con l'ausilio degli Stati membri, la costituzione di una riserva trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri nell'Unione. La riserva ***figura solo a fini informativi e di visibilità a beneficio degli investitori e*** lascia impregiudicata la selezione dei progetti ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni ***sugli*** investimenti attuali e futuri ***che apportano un contributo materiale verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE.***

Emendamento

2. La Commissione e la BEI sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni ***su tutti gli*** investimenti attuali e futuri ***in una banca dati sui progetti accessibile al pubblico.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni *sui* progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio.

Emendamento

3. Gli Stati membri, ***insieme alla BEI***, sviluppano, aggiornano e divulgano, periodicamente e in modo strutturato, le informazioni ***su tutti i*** progetti di investimento attuali e futuri nel rispettivo territorio.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. ***La relazione*** riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

Emendamento

1. A cadenza semestrale la BEI presenta ***al Parlamento europeo, al Consiglio e*** alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento. ***Una delle due relazioni è completata in tempo utile, affinché la Commissione possa inserire le relative informazioni nei conti annuali e*** riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e gli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 40.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo *e* al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

Emendamento

2. A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio *e alla Corte dei conti*, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte *a norma del presente regolamento*. La relazione *annuale*, che è resa pubblica, riporta:

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi *previsti all'articolo 5, paragrafo 2*;

Emendamento

a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento *e al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012*, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed effettivi

Emendamento

b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto *e delle prestazioni dei progetti in termini di rendimento stimato e realizzato sull'investimento alla scadenza*

ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

del progetto, dell'addizionalità delle operazioni condotte nel quadro del FEIS rispetto alle normali operazioni della BEI, della mobilitazione di risorse del settore privato e dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed effettivi ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'effetto moltiplicatore obiettivo e l'effetto moltiplicatore conseguito delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) una valutazione del contributo agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013 sui trasporti, del regolamento (UE) n. 347/2013 sulle infrastrutture energetiche e del regolamento (UE) n. 283/2014 sull'infrastruttura di telecomunicazioni;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) una valutazione, ***in termini aggregati***, del ***vantaggio*** finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento

c) una valutazione ***dell'importo*** finanziario trasferito ai beneficiari ***e una valutazione, in termini aggregati***, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) una valutazione ***qualitativa*** delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

Emendamento

d) una valutazione ***del valore aggiunto*** delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI ***e dei rischi associati a dette operazioni***;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) un elenco degli intermediari finanziati coinvolti nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluse tutte le questioni inerenti all'applicazione degli articoli 14 e 15;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) un elenco dei beneficiari del FEIS, inclusi i mutuatari di strumenti finanziari garantiti dall'Unione attuati dalla BEI nel quadro dell'accordo sul FEIS;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'UE;

e) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'UE, *sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;*

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il valore degli investimenti azionari, rispetto agli anni precedenti, e i dati cumulativi sulle riduzioni durevoli di valore delle attività di capitale;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il bilancio del FEIS.

f) il bilancio del FEIS *corredato del parere di un revisore contabile esterno indipendente;*

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) informazioni particolareggiate sui progetti che hanno ricevuto contributi dai fondi strutturali e di investimento europei per il finanziamento di progetti ammissibili nei quali cui la BEI investe con l'assistenza della garanzia dell'UE, conformemente a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 4;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) dati statistici, finanziari e contabili, in termini aggregati, relativi alle operazioni di finanziamento o di investimento della BEI.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione degli obblighi contabili e di

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione degli obblighi contabili e di

informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e sulla gestione del Fondo di garanzia, la BEI *le* trasmette ogni anno, se del caso in cooperazione con il FEI:

informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e sulla gestione del Fondo di garanzia, la BEI trasmette ogni anno *alla Commissione e alla Corte dei conti*, se del caso in cooperazione con il FEI:

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento *da essa* condotte;

Emendamento

a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento condotte *dalla BEI a norma del presente regolamento*;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'obbligo finanziario dell'*UE* in essere per le garanzie prestate per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, ripartito per singola operazione;

Emendamento

b) l'obbligo finanziario dell'*Unione* in essere per le garanzie prestate per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI *a norma del presente regolamento*, ripartito per singola operazione;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'andamento del valore a rischio e altre misure di rischio per tutti i portafogli di progetti detenuti e per i portafogli di ciascun tipo di strumento ammissibile.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Entro il **30 giugno** di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del **Fondo di garanzia** e la relativa gestione nell'anno civile precedente.

6. Entro il **31 marzo** di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti ***i conti annuali, gli stati finanziari e una relazione annuale ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 996/2012*** sull'andamento del ***FEIS*** e la relativa gestione nell'anno civile precedente. ***La relazione fornisce altresì informazioni sull'adeguatezza del livello di garanzia dell'UE e, se del caso, raccomandazioni sull'adeguamento dello stesso.***

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafi 37 e 41.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta del Parlamento europeo, l'amministratore delegato ***partecipa a un'audizione*** del Parlamento europeo ***dedicata*** alle prestazioni del FEIS.

1. Su richiesta del Parlamento europeo, ***e almeno due volte l'anno, l'amministratore delegato, il presidente del comitato direttivo, il commissario responsabile per il bilancio dell'Unione e il presidente del***

consiglio d'amministrazione della BEI partecipano ad audizioni di discarico annuali del Parlamento europeo dedicate alle prestazioni e alla gestione finanziaria del FEIS.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, il commissario responsabile per il bilancio dell'Unione partecipa a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata all'utilizzo dei fondi dell'Unione di cui al Fondo di garanzia.

Motivazione

Dal momento che il Fondo di garanzia sarà costituito mediante significativi storni di stanziamenti dal bilancio dell'Unione, il Parlamento dovrebbe avere il diritto di convocare il commissario europeo per il bilancio per controllare l'utilizzo del bilancio UE, in particolare per quanto concerne le prestazioni e i risultati di spesa.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministratore delegato **risponde** oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro **cinque** settimane dal ricevimento dell'interrogazione.

2. L'amministratore delegato, **il presidente del comitato direttivo, il commissario responsabile per il bilancio dell'Unione e il presidente del consiglio d'amministrazione della BEI rispondono** oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo entro **quattro** settimane dal ricevimento dell'interrogazione.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In cooperazione con la BEI e, a seconda dei casi, con il FEI, la Commissione riferisce in merito alle prestazioni finanziarie del FEIS nella relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE.

Motivazione

Nelle sue ultime risoluzioni sul disarcio alla Commissione il Parlamento europeo ha chiesto che la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 318 TFUE si concentri in particolare sulla strategia per la crescita e l'occupazione. Tale richiesta era stata confermata nella relazione d'iniziativa "Valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti: un nuovo strumento per migliorare la procedura di disarcio alla Commissione europea" (2013/2172(INI) (cfr. par. 11).

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Su richiesta del Parlamento europeo, la BEI gli trasmette ogni informazione durante la procedura di disarcio.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [UP inserire data: **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la BEI valuta il

Entro il [UP inserire data: **12** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la BEI valuta il

funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

funzionamento del FEIS, *anche per quanto concerne i progetti FEIS in base ai sottoprogrammi, e valuta il ciclo di vita degli investimenti mirati*. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. *La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.*

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il [UP inserire data: **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, compreso l'impiego delle risorse che *lo* alimentano a norma dell'articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro il [UP inserire data: **12** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del Fondo di garanzia, *anche per quanto concerne i progetti che beneficiano di garanzie in base ai sottoprogrammi, e valuta il ciclo di vita degli investimenti mirati*, compreso l'impiego delle risorse che alimentano *il Fondo* a norma dell'articolo 8, paragrafo 9. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. *La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.*

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, terzi indipendenti valutano il funzionamento del FEIS nonché l'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del Fondo di garanzia,

compreso l'impiego delle risorse che lo alimentano a norma dell'articolo 8, paragrafo 9.

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 42.

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS;

Emendamento

a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS *e sui progetti FEIS in base ai sottoprogrammi, in modo da conformarsi al ciclo di vita degli investimenti mirati;*

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia.

Emendamento

b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'UE e sul funzionamento del Fondo di garanzia *nonché sui progetti che beneficiano della garanzia in base ai sottoprogrammi, in modo da conformarsi al ciclo di vita degli investimenti mirati.*

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento.

Emendamento

4. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento, ***focalizzandosi sui risultati e sugli impatti.***

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Entro il [UP inserire data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Emendamento

5. Entro il [UP inserire data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ***comprendente una valutazione del valore aggiunto del FEIS e della sua addizionalità rispetto agli attuali strumenti di finanziamento dell'Unione ed*** eventualmente corredata di opportune proposte ***di miglioramento.***

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte

Emendamento

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte

le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

le sue operazioni di finanziamento e di investimento e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali *e alle operazioni specifiche* di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La BEI garantisce che qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro abbia accesso ai documenti relativi al FEIS, in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

3. In caso di accordo tra la Commissione e la BEI in merito alle modalità dettagliate dello scambio e della pubblicazione di informazioni, l'accordo è reso pubblico.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'accordo sul FEIS è oggetto di pubblicazione.

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 44.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti.

Emendamento

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità al presente regolamento è effettuata dalla Corte dei conti in virtù dell'articolo 287 TFUE ed è pertanto soggetta alla procedura di scarico a norma dell'articolo 319 TFUE. La Commissione assicura che la Corte dei conti possa esercitare il diritto conferitole dall'articolo 287, paragrafo 3, primo comma, TFUE e che abbia pieno accesso a tutte le informazioni necessarie per effettuare le revisioni contabili. La Commissione e la BEI assicurano che tutte le parti interessate dalle attività intraprese in conformità al presente regolamento siano informate del diritto della Corte dei conti conferitole dall'articolo 287, paragrafo 3, primo comma, TFUE. La BEI, il FEI, tutti gli intermediari finanziari coinvolti nelle attività intraprese a norma del presente regolamento così come i destinatari finali accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti, in conformità all'articolo 161 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti è sottoposto a revisione al fine di tener conto dei requisiti di cui al presente articolo.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, TFUE.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1° aprile di ogni anno. Ogni relazione speciale prende in esame se:

a) sia stata prestata sufficiente attenzione all'efficienza e all'efficacia nell'utilizzo del FEIS;

b) il sostegno del FEIS abbia contribuito agli obiettivi di creazione di posti di lavoro sostenibili, crescita a lungo termine e competitività;

c) le attività del FEIS siano state condotte conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, addizionalità, parità di trattamento e sussidiarietà.

Ogni relazione speciale è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.

La Corte dei conti trasmette tutte le relazioni speciali agli organi direttivi del FEIS, alla BEI, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e le

pubblica senza indugio.

La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dagli organi direttivi del FEIS, dalla BEI e dalla Commissione qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei compiti che le sono conferiti dal presente articolo, ed essi forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.

Motivazione

L'emendamento riflette le disposizioni vigenti del regolamento sul Fondo di risoluzione unico (regolamento (UE) n. 806/2014) per quanto riguarda il mandato conferito alla Corte dei conti di fornire una relazione speciale annuale sulle prestazioni del FEIS conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni **soggette alla garanzia dell'Unione**, abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

1. La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni **nell'ambito del FEIS**, abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, **appropriazione indebita**, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. L'OLAF **può svolgere** indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel

Emendamento

2. L'OLAF **svolge** indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel

rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁶ e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁷, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni *assistite dalla garanzia dell'UE*. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁶ e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁷, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro, *finanziamento del terrorismo, frode ed evasione fiscali* o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari in relazione ad operazioni *a norma del presente regolamento*. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁷ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora **tali** attività illecite **siano** dimostrate, la BEI **provvede agli sforzi di** recupero riguardo alle **sue** operazioni **assistite dalla garanzia dell'UE**.

Emendamento

Qualora l'**OLAF** **raccomandi il recupero a causa di** attività illecite, **tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva degli interessi finanziari, scoperte durante le indagini e** dimostrate, la BEI **e la Commissione provvedono al** recupero riguardo alle **loro** operazioni.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a titolo del presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

Emendamento

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a titolo del presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento. **Tali accordi sono comunicati al Parlamento europeo.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI non *sostiene* alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in linea con la sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria".

Emendamento

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI, **il FEI e tutti gli intermediari finanziari** non *sostengono* alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione non cooperativa **per quanto riguarda l'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale**, in linea con la sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria". **La BEI trasferisce tali condizioni a eventuali terzi che contribuiscono al FEIS o a qualunque piattaforma di investimento.**

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione più specifica dell'articolo 140, paragrafo 4, del regolamento finanziario, dal quale sembra aver preso ispirazione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La BEI o il FEI possono sottoporre **alla Commissione** le operazioni di

Emendamento

1. La BEI o il FEI possono sottoporre **al comitato per gli investimenti, affinché le**

finanziamento e di investimento da essi sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la conclusione dell'accordo sul FEIS per *ottenerne* la copertura nell'ambito della garanzia dell'UE.

valuti, le operazioni di finanziamento e di investimento da essi sottoscritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la conclusione dell'accordo sul FEIS. **Il comitato per gli investimenti può sottoporre tali operazioni alla Commissione per *proporne* la copertura nell'ambito della garanzia dell'UE.**

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 45.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

La Commissione esamina *dette* operazioni e, laddove ne riscontri la conformità alle condizioni materiali stabilite all'articolo 5 e nell'accordo sul FEIS, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'UE.

Emendamento

2. Tenendo conto della valutazione del comitato per gli investimenti, la Commissione esamina *le* operazioni e, laddove ne riscontri la conformità alle condizioni materiali stabilite all'articolo 5 e nell'accordo sul FEIS, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'UE. *Essa informa quindi il Parlamento europeo in merito a tale decisione.*

Motivazione

Idea ripresa dal parere della Corte dei conti n. 4/2015 sul FEIS, paragrafo 45.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per gli investimenti strategici	
Riferimenti	COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 28.1.2015	ECON 28.1.2015
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 9.3.2015	
Relatore per parere Nomina	Michael Theurer 2.3.2015	
Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula	9.3.2015	
Esame in commissione	24.2.2015	23.3.2015
Approvazione	13.4.2015	
Esito della votazione finale	+: -: 0:	20 2 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Czesław Adam Siekierski, Patricija Šulin	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eugen Freund	